



Città di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 118 del 19.12.2011

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE AL SOVRAPPASSO TRA PIAZZA SASSI E L'AREA EX CALEOTTO – RIVALUTAZIONE IN SEDE URBANISTICA NELL'ELABORANDO PGT.

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno ventuno del mese di dicembre nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione, per trattare l'argomento in oggetto. Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – Sindaco	X		Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – Pres. Consiglio	X		Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio	X		Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino	X		Ezio Venturini	X	
Prashanth Cattaneo	X		Roberto Castelli		X
Stefano Angelibusi	X		Stefano Chirico	X	
Andrea Frigerio	X		Mauro Piazza	X	
Enrico Mazzoleni	X		Ivan Mauri	X	
Michaela Licini	X		Filippo Boscagli	X	
Luigi Marchio		X	Antonio Pasquini	X	
Raffaella Cerrato	X		Angela Fortino	X	
Marco Caccialanza	X		Dario Romeo	X	
Viviana Parisi	X		Giacomo Zamperini		X
Giorgio Buizza	X		Cinzia Bettega		X
Alberto Colombo	X		Lamberto Bodega	X	
Nives Rota	X		Stefano Parolari		X
Jacopo Ghislanzoni	X		Giorgio Siani	X	
Ernesto Palermo	X		Giulio De Capitani		X
Casto Giuseppe Pattarini	X		Giovanni Colombo	X	
Elisa Corti	X		Pierino Locatelli	X	
Antonio Pattarini	X		T O T A L E	35	6

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, assistito dal Segretario Generale, Paolo Codarri.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

Corti – A. Colombo – Locatelli

In apertura di trattazione del presente argomento, il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, informa i consiglieri comunali dell'ordine del giorno presentato in data 21.12.2011 con nota prot. n. 58144 (**allegato 5**) dal gruppo consiliare della Lega Nord, a firma del consigliere Giorgio Siani, del parere prodotto dall'Avvocatura Comunale, id 6305835 del 21.12.2011 (**allegato 6**) e dell'emendamento presentato dal Sig. Sindaco in data 21.12.2011, prot. n. 58080 (**allegato 7**) con riferimento alle note di Quartz in data 13.12.2011 (**allegato 8**) ed in data 19.12.2011 (**allegato 9**).

Tali documenti, allegati agli atti della presente deliberazione, sono stati distribuiti, in copia, ai sigg. consiglieri.

Seguono, quindi, la presentazione dell'ordine del giorno da parte del consigliere Siani.

Il Segretario Generale, su richiesta del Presidente del Consiglio, dà lettura del parere dell'Avvocatura Comunale in data 21.12.2011. Al termine, vi sono vari interventi da parte dei consiglieri comunali sulle risultanze di cui alla trascrizione della seduta consiliare.

Durante tali interventi lascia l'aula il consigliere Fortino. Entrano i consiglieri Parolari e Zamperini. Presenti n. 36 consiglieri. Assenti n. 5: Bettega, Castelli, De Capitani, Fortino e Marchio.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone, quindi, in votazione l'ordine del giorno presentato dal consigliere Siani e contenuto nell'allegato 5, ottenendo il seguente risultato: n. 12 voti favorevoli e n. 24 voti contrari (Angelibusi, Brivio, Buizza, Caccialanza, Cattaneo, Cerrato, Citterio, A.Colombo, Corti, Frigerio, Ghislanzoni, Gualzetti, Invernizzi, Licini, Magni, Marelli, Mazzoleni, Palermo, Parisi, A.Pattarini, C.Pattarini, Rizzolino, Rota e Venturini).

L'ordine del giorno viene respinto.

Seguono, quindi, la presentazione dell'emendamento del Sindaco, contenuto nell'allegato 7, e vari interventi da parte dei consiglieri.

Durante tali interventi lascia l'aula il consigliere Siani.

Prima della votazione, abbandonano l'aula, come espressamente dichiarato dal consigliere Parolari, i consiglieri del gruppo Lega Nord: Parolari, Locatelli, G.Colombo e Bodega. Escono dall'aula, altresì, i consiglieri Chirico, Mauri e Palermo. Presenti n. 28 consiglieri, assenti n. 13: Bettega, Bodega, Castelli, Chirico, G.Colombo, De Capitani, Locatelli, Fortino, Marchio, Mauri, Palermo, Parolari e Siani.

Dopo ampio dibattito, nelle risultanze di cui alla trascrizione della seduta consiliare, il Presidente del Consiglio Comunale, dopo aver ribadito l'ordine degli allegati del presente atto, pone in votazione l'emendamento presentato dal Sindaco e contenuto nell'allegato 7, ottenendo il seguente risultato: n. 23 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Boscagli, Pasquini, Piazza, Romeo e Zamperini).

L'emendamento viene accolto.

Terminata la votazione dell'emendamento, il Presidente invita i consiglieri a procedere alle dichiarazioni di voto sul provvedimento complessivo modificato per effetto dell'accoglimento dell'emendamento soprariportato.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che:

- in data 22.6.1988 (rep. n. 26682/6124 del Notaio Fabroni) tra il Comune di Lecco e "Acciaieria e Ferriera del Caleotto spa" fu stipulata una convenzione urbanistica per l'esecuzione del PRG a mezzo di piano di recupero ex lege 5.8.1978 n. 457;
- Detta convenzione venne modificata con atto in data 20.6.1989 (rep. n. 28940/6425 del Notaio Fabroni);

- successivamente, la sopracitata convenzione di attuazione del Piano di Recupero fu nuovamente modificata con nuova convenzione in data 2.4.1998 tra il Comune di Lecco e Quartz spa, Nuove Iniziative srl, Lecco Centro Commerciale srl, Di.Tex spa (rep. 43238/10139 Notaio Fabroni);
- nell'atto di modifica di convenzione urbanistica in data 2.4.1998 rep. 43238/10139 Notaio Fabroni è stato, in particolare, modificato l'art. 12 prevedendo, sostanzialmente, in luogo di un sottopasso ferroviario, la previsione di un sovrappasso ferroviario;
- in particolare, con l'art. 12, nella versione del 1998, il Comune ha previsto di: *“finanziare, mediante contrattazione di mutui ai sensi della vigente normativa avvalendosi eventualmente anche di fondi e contributi messi a disposizione da Enti pubblici e/o privati interessati, la realizzazione dell'asse intercambio ferro-gomma in relazione alle connessioni fra i flussi gravanti su Piazza Sassi e diretti a parcheggi di uso pubblico e al terminal autostazione previsti nel P.R.. Le procedure per il reperimento dei fondi di cui sopra e quindi per l'adozione dei relativi provvedimenti deliberativi dovranno avere inizio entro il più breve tempo possibile, così da consentire la pronta disponibilità dei finanziamenti necessari per assicurare la realizzazione del collegamento in sovrappasso contestualmente all'inizio dei lavori sull'Area del Caleotto”*;

Atteso che:

- nella seduta del 28.11.2011 (come risulta dal verbale della seduta) il Sindaco ebbe a presentare al Consiglio Comunale una relazione in ordine al sovrappasso (c.d. passerella) tra Piazza Sassi e l'area ex Caleotto (nelle risultanze di cui all'**allegato n. 1**) allo scopo di rendere edotti i Consiglieri Comunali sulle vicende relative al predetto sovrappasso, vicende che trovano il proprio avvio oltre venti anni fa;
- nella medesima seduta consiliare il Sindaco ebbe altresì ad illustrare e a consegnare ai Consiglieri Comunali uno schema di possibili conclusioni finali (**allegato n. 2**) utili per sviluppare un confronto relativamente alle determinazioni che il Consiglio Comunale è chiamato ad assumere;
- l'argomento è stato successivamente affrontato dalle commissioni consiliari I e V in data 1.12.2011 e dalla commissione consiliare II in data 13.12.2011;
- Ritenuto di fare propria la relazione del Sindaco presentata nel corso della seduta consiliare del 28.11.2011, relazione allegata al presente atto sub. 1 quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che l'eventuale determinazione del Comune di Lecco di dare corso, a proprie cure e spese, alla realizzazione del sovrappasso dovrebbe tenere conto almeno dei seguenti aspetti:

- difficile sostenibilità finanziaria dell'intervento in termini di inevitabile, ulteriore ricorso all'indebitamento, con le conseguenze critiche evidenziate al riguardo nella nota in data 17.11.2011 n. 6220554 (allegato 1- capitolo III, n. 8.1) del Direttore del Settore Finanziario;
- i progetti dell'opera, suddivisi in due fasi (sopralzo delle linee elettriche della ferrovia e realizzazione del sovrappasso) risalgono ad oltre 10 anni fa e sono pertanto superati sia dal profilo tecnico che normativo che finanziario - nel 2009 si prevedeva la necessità per la realizzazione dell'opera di una spesa complessiva di circa € 5.000.000 come da relazione in data 26.10.2009 (allegato 1 – capitolo II, n. 6) - rendendo quindi inevitabili ulteriori oneri a carico del bilancio comunale sia per la riprogettazione, sia per la realizzazione sia per la manutenzione dell'intervento;
- i tempi per il reperimento delle occorrenti risorse aggiuntive per la nuova riprogettazione dell'opera, per l'affidamento in appalto e per la esecuzione della stessa non sono ad oggi quantificabili e sarebbero comunque non certo di breve periodo;

- al riguardo si rinvia alla nota 9.11.11 id. n. 6209519 del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio (allegato 1- capitolo II, n. 7.1);
- la realizzazione del sovrappasso, con oneri a cura e spese del Comune, comporterebbe, inevitabilmente, la rinuncia del Comune a realizzare altre opere in programmazione che rivestono carattere di maggiore urgenza ed utilità pubblica;
- Dato atto che quanto alla vigenza della obbligazione in capo al Comune di realizzare il sovrappasso tra Piazza Sassi e l'area ex Caleotto si rinvia alla già citata nota del Dirigente Supplente del Settore Pianificazione e Sviluppo Territoriale/Segretario Generale in data 15.11.2011 n. 6222371 (allegato 1 - capitolo I, n. 5.1) con la quale – evidenziata la *“mancanza di un orientamento giurisprudenziale univoco”* in materia, come espressamente affermato dal TAR Lombardia nella sentenza di seguito citata – viene segnalato che ove si adotti la linea giurisprudenziale (peraltro non incontrovertita) sostenuta dal TAR Lombardia Milano sez. II con la recente sentenza 5.7.2011 n. 1760 *“dovrebbe ritenersi vigente l’obbligo convenzionale di fare”* (in capo al Comune di cui all’art. 12 della convenzione) *“stante la scadenza del termine di prescrizione nel 2008 e la precedente interruzione della suddetta prescrizione effettuata dalla Quartz”*. In caso contrario, invece, seguendo l’opposto orientamento, l’obbligazione sarebbe venuta meno con il decorso del termine di efficacia del piano attuativo;

Evidenziato, altresì, che la mancata realizzazione del sovrappasso esporrebbe comunque il Comune al rischio che la Soc. Quartz s.r.l. adisca le vie giudiziarie anche a fini pretesamente risarcitori (come riportato nella nota del Dirigente Supplente del Settore Pianificazione e Sviluppo Territoriale/Segretario Generale n. 6222371 in data 15.11.2011 la giurisprudenza in materia di prescrizione non è incontrovertita e la quantificazione dei pretesi eventuali danni sarebbe in fatto comunque del tutto problematica). In tal caso, il Comune dovrà difendere le proprie ragioni in ogni sede;

Ribadito, peraltro, che per testuale enunciazione del TAR Lombardia Milano sez. II nella recente sentenza 5.7.2011 n. 1760 vi è la *“mancanza di un orientamento giurisprudenziale univoco”* in materia;

Atteso inoltre che nella citata nota in data 15.11.2011 n. 6222371 viene *“peraltro evidenziato che le opere urbanizzative a corredo dell’insediamento ebbero ad essere stabilite con riferimento ad un certo peso insediativo ed alle connesse esigenze; il soggetto attuatore, però, non ha, nel termine di validità del piano di recupero, dato corso all’intero insediamento con la conseguenza che sono mutate le esigenze urbanizzative ed andrebbero perciò adeguate le opere previste per soddisfarle. La mancata integrale realizzazione ha comportato anche una minore entrata per il Comune almeno sotto il profilo del contributo commisurato al costo di costruzione”* Insomma, si tratterebbe di *“prospettare all’operatore l’esigenza di un riequilibrio tra la consistenza dell’insediamento realizzato e quella del corredo urbanizzativo”*;

Ribadito quanto alle diverse comunicazioni della Quartz elencate nel citato allegato I (capitolo I) che:

- a) l’obbligazione di realizzare il sovrappasso (e prima il sottopasso) è stata inserita nelle convenzioni urbanistiche senza una esatta quantificazione né dell’onere dell’investimento né dell’onere di manutenzione tanto che c’è da dubitarne della validità;
- b) la prospettazione di gravissimi danni consistenti nella mancata vendita o locazione di molte unità immobiliari non può essere attribuita alla mancata realizzazione del

sovrappasso, trattandosi di un comprensorio comunque ad alta accessibilità anche dal centro;

- c) le risorse collocate nel bilancio comunale possono ben essere destinate ad altre opere, specialmente quando le funzioni di collegamento sono da un anno realizzate anche con il sottopasso pedonale tra P.zza Lega Lombarda e Via Balicco. Inoltre, venuta meno la pubblica utilità insita nell'approvazione del Piano di Recupero, l'interesse a realizzare l'infrastruttura non può dirsi né certo né cogente.
- d) Non esiste alcun obbligo per il Comune né di acquisire in locazione né di acquistare unità immobiliari che hanno soltanto una specifica destinazione a "*terziario ad uso pubblico comprensoriale*" che restringe il campo dei possibili utenti senza creare obbligazione alcuna a carico del Comune.

Atteso altresì che – in esito alla seduta congiunta delle commissioni consiliari del 1.12.2011 – sono emerse nello specifico le seguenti ulteriori considerazioni con riferimento al tenore dell'art. 12 della convenzione urbanistica:

- la formulazione di tale articolo della convenzione urbanistica appare così poco esaustiva e univoca da dare adito a dubbi sulle effettive finalità del sottopasso o sovrappasso: nel citato articolo 12 non si parla, infatti, di collegamento tra Piazza Sassi ed il complesso "Le Meridiane" quanto piuttosto di "*realizzazione dell'asse di interscambio ferrogomma in relazione alle connessioni tra i flussi gravanti su Piazza Sassi e diretti ai parcheggi di uso pubblico e al terminal autostazione previsti*" nel piano di recupero. La prima concessione edilizia (8.3.89) prevedeva al quarto piano interrato del complesso "Le Meridiane" il terminal-bus, e la realizzazione di un sottopasso fra Piazza Sassi e lo stesso terminal-bus posto nel quarto piano interrato; la previsione di realizzare il quarto piano fu poi eliminata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 1073 del 11.7.1991 (**allegato n. 3** e note ivi richiamate **3.1** e **3.2**) con conseguente nuova localizzazione del terminal bus, senza fare alcun riferimento al sottopasso (tra l'altro è un dato di esperienza che la via Carlo Porta sarebbe – qualora anche fosse stato realizzato il sovrappasso - il percorso pedonale più breve tra P.zza Sassi e l'attuale collocazione dell'area terminal autostazione);
- la lettera del citato art. 12 della convenzione urbanistica potrebbe altresì far dubitare che il Comune sia mai stato gravato dall'onere di realizzare direttamente il manufatto (sottopasso o sovrappasso) anche perché sembrerebbe competere al Comune solo l'obbligazione di "*reperimento dei fondi ... così da consentire la disponibilità dei finanziamenti necessari per la realizzazione del collegamento*" tanto più che l'art. 12 pone a carico unicamente del soggetto attuatore e non del Comune l'obbligo di "*definire con l'Ente Ferrovie dello Stato i disciplinari per l'autorizzazione all'attraversamento del sedime ferroviario*";

Considerato che da quanto emerge dalle note inviate dalla soc. Quartz spa (allegato 1- capitolo I, 4) non parrebbero sussistere le condizioni per addivenire ad un recesso consensuale delle parti;

- Ricordato che tra:

- il Comune di Lecco e Quartz spa è pendente un giudizio di appello avanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza con la quale il TAR per la Lombardia – Milano sez. II n. 4667/09 ha respinto il ricorso avverso il provvedimento n. 59310 del 14.10.2008 con cui il Comune di Lecco ha ordinato alla ricorrente di non intraprendere i lavori di cui alla dichiarazione di inizio attività presentata in data 21.7.2008 prot. n. 38157 relativamente al completamento della quarta torre, come meglio illustrato nell'allegato 1 (capitolo I);
- il Comune di Lecco, nell'ambito del Documento di Piano (reso pubblico sul sito istituzionale dell'ente nell'ambito del procedimento per la VAS finalizzato alla adozione del

Piano di Governo del Territorio) ha previsto uno specifico ATU (n. 17 stazione ferroviaria) volto a riqualificare un'area di proprietà di Reti Ferroviarie Italiane (RFI) e del Comune di Lecco, comprendente l'attuale stazione ferroviaria, lo scalo ferroviario utilizzato per il rimessaggio del materiale rotabile, oltre ad aree adiacenti in parte edificate. Il progetto di ridefinizione urbanistica ed edilizia di tale ambito dovrà prevedere, tra l'altro, la realizzazione di *“un nuovo suolo o piazza in grado di garantire il superamento fisico e morfologico della cesura urbana dovuta al fascio dei binari ferroviari”*;

Ritenuto, quindi, una volta disposto di non procedere alla realizzazione dell'opera in argomento, di poter dare corso ad una rivalutazione in sede urbanistica, nell'elaborando PGT, delle esigenze di collegamento tra le due parti della città, esigenze che possono essere meglio ponderate e soddisfatte nell'ambito dell'ATU17 (come da schema di Documento di Piano), nelle relazioni con l'area delle Meridiane, anche senza o con parziali oneri per il bilancio comunale;

Ricordato altresì che il Comune di Lecco ha realizzato negli ultimi anni il sottopasso ferroviario tra Piazza Lega Lombarda e Via Balicco che concorre a realizzare la finalità di collegamento fra le due parti della città, tenuto conto, in particolare, che l'ubicazione del sottopasso realizzato ed accessibile al pubblico (ed ora in via completamento con l'eliminazione delle residue barriere architettoniche) è posta nelle vicinanze sul lato di Via Sassi rispetto alla rampa di accesso al sovrappasso previsto nella concezione urbanistica del 1998 (allegato n. 1, capitolo IV);

Dato atto che le risorse tuttora presenti nel bilancio comunale per la realizzazione del sovrappasso ferroviario sono quantificate in euro 4.124.794,45, di cui euro 3.012.403,30 finanziati con capitali di terzi (dapprima mutuo e quindi prestito obbligazionario) ed euro 1.112.391,15 finanziati con mezzi propri;

Acquisito al riguardo il parere dell'Organo di Revisione in data 7.12.2011 (**allegato n. 4**);

Vista la relazione sulla verifica amministrativo-contabile eseguita nel 2007 dalla Ragioneria Generale dello Stato, nella quale si invita il Comune di Lecco *“a monitorare costantemente lo stato dei residui da erogare sui mutui contratti, in modo da stornare con celerità le risorse in eccesso e indirizzarle al finanziamento di nuovi investimenti”*;

Atteso che l'operazione di stornare risorse non utilizzate da indirizzare al finanziamento di nuovi investimenti è conforme alle azioni auspicate dalla Ragioneria Generale dello Stato riguardo la riduzione dei residui da erogare sui prestiti in ammortamento;

Considerato che la cancellazione dei residui passivi afferenti l'opera pubblica in oggetto, conseguente alla decisione di non procedere alla sua effettiva realizzazione, produce economie di spesa che, confluendo tra i fondi vincolati dell'avanzo di amministrazione per spese in conto capitale, consentono al Comune di finanziare ulteriori investimenti, programmabili già a decorrere dal prossimo esercizio finanziario, senza l'accensione di ulteriori prestiti o l'impiego di proventi da dismissione di beni immobiliari;

Dato che il Comune di Lecco (stanti le limitate risorse finanziarie a disposizione e i sempre più stringenti vincoli conseguenti al rispetto del Patto di Stabilità) ha l'onere di definire un ordine di priorità rispetto agli investimenti da avviare, tenuto conto dei bisogni della città e della necessità di utilizzare le risorse disponibili derivanti dalla già avvenuta assunzione di indebitamento (con ammortamento già da tempo avviato) prioritariamente per dare corso a progetti di elevata urgenza o di pronta cantierabilità;

Ritenuto che sono da considerarsi prioritari – rispetto alla realizzazione del sovrappasso - altri investimenti di completamento di interventi già avviati, di manutenzione delle aree di circolazione e del patrimonio comunale e altre opere di grande rilievo a tutela della sicurezza degli utenti;

Atteso che la complessa problematica è stata oggetto di una ampia istruttoria sotto diversi punti di vista ed esaminata approfonditamente, nel corso di due sedute consiliari, nelle sedute congiunte delle commissioni consiliari I e V in data 01.12.2011 e nella seduta della commissione II in data 13.12.2011;

Preso comunque visione, *in limine*, delle note in data 13.12.2011 (**allegato n. 8**) e in data 19.12.2011 (**allegato n. 9**) della Società Quartz s.r.l. e presa visione del contenuto della nota 19.12.2011 (**allegato 9**) secondo la quale, tra l'altro, *“la mancata impugnazione da parte della Soc. Quartz s.r.l. della presente deliberazione non sarà da intendere quale acquiescenza e rinuncia da parte della stessa a far valere i propri diritti nascenti dalla convenzione urbanistica già oggetto di atti interruttivi della prescrizione, che non verranno proseguiti fino all'approvazione del PGT per consentire la valutazione delle proposte urbanistiche in esso contenute, ivi compresa la realizzazione della 4^a Torre....”*

Ritenuta propria la competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, qui allegati come parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. n.163/2006;

Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207;

Visto l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali;

Viste le leggi vigenti in materia;

Durante gli interventi, rientra in aula il consigliere Mauri. Presenti n. 29 consiglieri, assenti n. 12: Bettega, Bodega, Castelli, Chirico, G.Colombo, De Capitani, Locatelli, Fortino, Marchio, Palermo, Parolari e Siani.

Con n. 23 voti favorevoli e n. 6 voti contrari (Boscagli, Mauri, Pasquini, Piazza, Romeo e Zamperini)

DELIBERA

1) di prendere atto di quanto illustrato in premessa e nella relazione presentata dal Sindaco al Consiglio Comunale nel corso della seduta del 28.11.2011, relazione che viene allegata sub. 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e che viene approvata contestualmente al presente atto;

2) di non dare corso – per le motivazioni ampiamente illustrate nella premesse - alla realizzazione del sovrappasso ferroviario in oggetto;

3) di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio di adottare i conseguenti atti di eliminazione degli impegni di spesa per un importo complessivo di euro 4.124.794,45, di cui euro 3.012.403,30 finanziati con capitali di terzi (dapprima mutuo e quindi prestito obbligazionario) ed euro 1.112.391,15 finanziati con mezzi propri (previa corresponsione del saldo delle prestazioni eseguite dai professionisti incaricati e la regolarizzazione dei relativi rapporti contrattuali con RFI, compresa la restituzione della somma infruttifera a suo tempo versata quale anticipazione a RFI) dando atto che l'avanzo derivante da tali economie di spesa dovrà essere utilizzato per il finanziamento di investimenti nel primo esercizio utile allo scopo di evitare la contrazione di nuovo indebitamento;

4) di riservarsi la facoltà di sviluppare una rivalutazione in sede urbanistica, nell'elaborando PGT, delle esigenze di collegamento tra le due parti della città, esigenze che possono essere meglio ponderate e soddisfatte nell'ambito dell'ATU17 (come da schema di Documento di Piano), nelle sue relazioni con l'area delle Meridiane, anche senza o con parziali oneri per il bilancio comunale;

Indi, stante l'urgenza, con separata votazione, con n 23 voti favorevoli e n. 6 voti contrari (Boscagli, Mauri, Pasquini, Piazza, Romeo e Zamperini)

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Elenco allegati della presente deliberazione:

- allegato sub 1: relazione presentata dal Sindaco al Consiglio Comunale nel corso della seduta del 28.11.2011;
- allegato sub 2: schema di possibili conclusioni finali;
- allegato sub 3: deliberazione della Giunta Comunale n. 1073 del 11.7.1991 e note ivi richiamate 3.1 e 3.2;
- allegato sub 4: il parere dell'Organo di Revisione in data 7.12.2011;
- allegato sub 5: ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Lega Nord, a firma del Consigliere Siani – prot. 58144 del 21.12.2011;
- allegato sub 6: parere dell'Avvocatura Comunale, nota id 6305835 del 21.12.2011;
- allegato sub 7: emendamento presentato dal Sig. Sindaco in data 21.12.2011, n. prot. 58080;
- allegato sub 8: nota della società Quartz s.r.l. in data 13.12.2011;
- allegato sub 9: nota della società Quartz s.r.l. in data 19.12.2011.

PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE**, rinviano alla nota del 15.11.2011, id 6222371, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“Determinazioni in ordine al sovrappasso tra piazza Sassi e l'area ex Caleotto – Rivalutazione in sede urbanistica nell'elaborando PGT”,

ID n. ...6277697... del ...9.12.2011.....

Lecco, 07.12.2011

IL DIRETTORE DEL SETTORE P.S.T.
Arch. Andrea Pozzi



PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000


Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“Determinazioni in ordine al sovrappasso tra piazza Sassi e l’area ex Calcotto - rivalutazione in sede urbanistica nell’elaborando PGT”,

ID n. 6277697 del 9.12.2011

Lecco, 9/12/2011

II DIRETTORE DEL SETTORE LL.PP. E PATRIMONIO
Arch. Antonello Longoni



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO "DETERMINAZIONI IN ORDINE AL SOVRAPPASSO TRA PIAZZA SASSI E L'AREA EX CALEOTTO - RIVALUTAZIONE IN SEDE URBANISTICA NELL'ELABORANDO PGT", ID N. 6277697 DEL 09/12/2011

SETTORE: FINANZIARIO, SOCIETÀ PARTECIPATE, GARE E CONTRATTI
SERVIZIO: CONTABILITÀ

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame, limitatamente agli aspetti di carattere finanziario che sono conseguenti alla decisione, di stretto merito e non di competenza dello scrivente, oggetto di deliberazione.

Lecco, 09.12.2011

IL DIRETTORE DI SETTORE

Michele Brivio



AUGUSTO 2



COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione C.C. n. 118 del 21/12/2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

[Signature]



IL SEGRETARIO GENERALE

CONCLUSIONI

Possibili percorsi, sui quali il Consiglio Comunale si dovrà esprimere:

- a) **Realizzazione del sovrappasso da parte del Comune:** con tutte le conseguenze in termini:
 - di sostenibilità finanziaria e di indebitamento;
 - di ulteriori oneri a carico del Comune oggi non preventivabili né per la realizzazione dell'intervento né per la manutenzione;
 - di tempi lunghi sia per la nuova riprogettazione dell'opera che per l'inizio e conclusione dei lavori;
 - di rinuncia a realizzare le altre principali opere in programmazione che rivestono senz'altro carattere di maggiore urgenza ed utilità pubblica, quali, ad esempio, la messa in sicurezza del monte S.Martino, la sostituzione delle coperture di edifici di proprietà comunale (anche in cemento amianto, tra cui tre scuole), la riqualificazione del Centro Sportivo Comunale, il completamento dell'Ostello della Gioventù, ecc.);
- b) **Mancata realizzazione del sovrappasso da parte del Comune** con il rischio che la soc. Quartz srl adisca le vie giudiziarie anche a fini pretesamente risarcitori (come già detto la giurisprudenza in materia di prescrizione non è incontroversa e la quantificazione dei pretesi eventuali danni sarebbe in fatto comunque del tutto problematica). In tal caso, il Comune difenderà le proprie fondate ragioni in ogni sede.
- c) **Recesso consensuale delle parti** (nulla quaestio);
- d) **Eliminazione della passerella dal vigente Piano delle Opere Pubbliche e sua rivalutazione in sede urbanistica**, nell'elaborando PGT e, in particolare, nel più ampio contesto di valutazione delle esigenze di collegamento tra le due parti della città, esigenze che possono essere meglio soddisfatte nell'ambito dell'ATU17 (come da schema di Documento di Piano), nelle sue relazioni con l'area delle Meridiane, anche senza o con parziali oneri per il bilancio comunale.

28/11/2011 *[Signature]*

ALESSATO 3



COMUNE DI LECCO



COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione C.C. n. 118 del 21/12/2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

[Signature]



IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

GIUNTA MUNICIPALE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

SEDUTA DEL 11 LUGLIO 1991

OGGETTO: PIANO DI RECUPERO ZONA 3.1. O DEL CALEOTTO - PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA RICHIESTA DELLA SOCIETA' CALEOTTO ORA QUARTZ DELL'8.10.1990 RELATIVA ALLO SPOSTAMENTO IN SUPERIFICE DELL'AUTOSTAZIONE BUS.

L'anno millenovecento novantuno e questo giorno undici del mese di luglio alle ore 17.30 nella residenza Comunale si riunisce la Giunta Municipale che, previo accertamento da parte del Presidente della legalità dell'adunanza e dichiarazione di apertura della seduta, tratta gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Risultano presenti, per l'esame dell'argomento in oggetto, i Signori:

- BOSCAGLI GIULIO Sindaco
- VALSECCHI ANGELO Assessore
- ACQUISTAPACE EUGENIO Assessore
- CATTANEO ALBERTO Assessore
- GIORDANO SALVATORE Assessore
- GIORGI LUCIANO Assessore
- AZZONI ENRICO Assessore
- PRIORE GIOVANNI Assessore
- MICHELI GIANNI Assessore

Presenti	Assenti
si	
si	
si	
si	
	si
	si
	si
si	
si	

Presenti n. 6 Assenti n. 3

Presiede l'adunanza il Signor BOSCAGLI GIULIO - SINDACO il quale invita a trattare l'argomento in oggetto.

Assiste il vice Segretario Generale del Comune Signor MONACO GIOVANNI

Allargati:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Preso atto che:

In data 12.1.1988, con deliberazione n. 13, il Consiglio Comunale adottava il Piano di Recupero relativo alla zona 3.1. del Caleotto, in attuazione del P.R.G. di Lecco e in data 13.4.1988, con delibera n. 233, approvava definitivamente il medesimo. In data 22.6.1988 rep. 26681/6124 - Notaio Fabroni - veniva stipulata la relativa convenzione;

La convenzione stabiliva da un lato la costruzione da parte dei privati di un complesso con destinazione a residenza e funzioni equiparate per mc. 35.105, a terziario di uso pubblico e privato per mq. 19.487 a commerciale o funzioni equiparate per mq. 29.569, a autostazione e rimessa autobus per mq. 9.750, e dall'altro la predisposizione di opere di urbanizzazione primaria (rete fognaria, idrica, elettrica, telefonica, gas), la messa a disposizione di aree per urbanizzazione secondaria (mq. 32.000 per verde attrezzato, mq. 9.631 per parcheggi - livello 3, mq. 22.814 per parcheggi - accessi - livello 4). Il Piano di Recupero prevedeva inoltre la messa a disposizione dell'A.N.A.S. delle aree interessate alla formazione degli svincoli stradali connessi alla realizzazione dell'attraversamento sotterraneo della città di Lecco;

La convenzione stabiliva altresì, all'art. 4, la possibilità di apportare al progetto tutte le modifiche progettuali e di destinazione d'uso in conformità all'art. 8 della L.R. n. 14 del 1984, senza la necessità di riesame del Piano di Recupero e della Convenzione. Si potevano apportare altresì modificazioni delle ripartizioni delle funzioni d'uso tra i vari fabbricati, da intendersi tra loro intercambiabili, nel rispetto delle misure massime più sopra citate;

In data 8.3.1989 prot. n. 30243/88, veniva rilasciata la Concessione Edilizia per l'attuazione del Piano di Recupero (unità di intervento n. 2) e relativa alla costruzione di un gruppo di edifici a destinazione terziaria, commerciale, residenziale, la realizzazione di parcheggi, autorimesse e stazione autobus, esecuzione di opere di urbanizzazione di sistemazione delle aree esterne con creazione di un parco urbano oltre alla realizzazione di un tunnel sotterraneo meccanizzato al fine di collegare l'edificazione in oggetto con la Piazza Sassi;

In sede di approfondimento di tutti gli aspetti progettuali derivanti dalla connessione del complesso con la viabilità al contorno e, soprattutto in sede di esame dei rapporti tra il Comune e l'A.N.A.S., per la formazione degli svincoli dell'attraversamento sotterraneo della città di Lecco, venivano alla luce alcuni aspetti negativi circa la collocazione alla quota di 209.25 interrata del terminalbus e relativo rimessaggio. In particolare la viabilità di accesso al terminal su via Balicco interferiva in modo negativo con i flussi di traffico in entrata e uscita dall'attraversamento di Lecco rendendo problematica l'individuazione di una soluzione viabilistica accettabile da parte dell'A.N.A.S. Venivano inoltre in piena evidenza i costi elevatissimi di costruzione del manufatto derivanti dalle imposizioni nel frattempo impartite dai VV.FF., per ragioni di sicurezza, non solo, ma emergeva anche in grande peso economico che sarebbe derivato al

terminal dalla messa in atto di tutti gli accorgimenti necessari imposti dall'U.S.S.L. per abbattere l'inquinamento, derivante appunto dalla collocazione di tutto l'impianto del sottosuolo;

Sulla base di queste considerazioni e approfondimenti, la Società Caleotto ora Quartz, in data 8.10.1990 scriveva al sig. Sindaco e all'Amministrazione Comunale quale probabile acquirente dell'opera, segnalando l'aggravio di spesa per l'esecuzione del terminal-bus interrato e la forte onerosità dello stesso e nel contempo proponeva lo spostamento in superficie dell'impianto su area di pertinenza della Società Caleotto ora Quartz e assoggettata a servitù di uso pubblico. In data 2.11.1990 il sig. Sindaco rispondeva comunicando che nessun impegno poteva essere assunto dall'Amministrazione Comunale in ordine al diretto finanziamento dell'acquisto dell'opera e la disponibilità a verificare altre soluzioni che prevedessero la realizzazione del terminal in superficie, ferme restando le verifiche tecniche, amministrative e di Legge;

La Società Caleotto ora Quartz procedeva pertanto allo studio di una variante edilizia che contemplasse l'eliminazione dell'intero piano in parte occupato dal terminal-bus e dal rimessaggio pari a mq. 9.750 nel sottosuolo e indicando la disponibilità a progettare in superficie soltanto il terminal - bus per una superficie di circa mq. 3.000;

La scelta di eliminare fisicamente l'intero piano interrato, determinata dalle ragioni suesposte, consentiva anche di raggiungere lo scopo di aderire all'unica osservazione che era stata mossa in sede di approvazione del Piano di Recupero e rivolta all'eccessiva altezza degli edifici e all'emergenza della piastra nei confronti della via Balicco e via Ferriera; infatti il progettista ha scelto di abbassare tutto l'impianto con un notevole miglioramento in termini di impatto ambientale;

La progettazione esecutiva del nuovo terminal- busin superficie sull'area individuata nel progetto di variante dovrà avvenire entro il periodo di validità della Concessione Edilizia e pertanto potrà dar modo all'Amministrazione Comunale di verificare nel frattempo altre possibilità di collocazione del terminal all'esterno dell'area Caleotto;

Il progetto di variante alla Concessione Edilizia dell'8.3.1989 concernente l'area del Caleotto sarà assoggettata soltanto al competente parere dell'Autorità Edilizia in base all'art. 4 della convenzione in quanto conforme ai disposti dell'art. 8 della Legge n.14/1984 e ai disposti della convenzione stessa senza procedere a modifiche del Piano di Recupero e della convenzione;

Ritenuto di ribadire con il presente atto quanto contenuto nella lettera del sig.Sindaco in data 2.11.1990 alla Società;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 35, L. 8.6.1990, n. 142;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio e del Vice Segretario Generale rispettivamente per quanto attiene alla regolarità tecnica e alla legittimità dell'atto, ai sensi dell'art. 53, 1° comma, della L. 8.6.1990, n. 142, qui allegati a farne parte integrante;

Ritenuto di prescindere dall'acquisizione del parere contabile nonchè dall'attestazione della copertura finanziaria da parte del Ragioniere Capo, di cui rispettivamente agli artt. 53 e 55, V comma, della Legge 8.6.90, n. 142, in quanto la presente deliberazione non comporta alcun impegno o liquidazione di spesa, nè accertamento d'entrata;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1°) di non poter assumere alcun impegno in ordine al diretto finanziamento dell'acquisto del terminal-bus e relativo rimessaggio e di conseguenza di non ritenere possibile la formazione dei suddetti impianti nel piano interrato a quota 209.25, valutando anzi positivamente l'eliminazione degli stessi nel sottosuolo;

2°) di ritenere accoglibile la proposta di traslazione del terminal-bus in superficie nonchè l'eliminazione del rimessaggio dall'area del Caleotto;

3°) di dare atto che i suddetti provvedimenti non comportano, ai sensi dell'art. 4 della convenzione nonchè dell'art. 8 Legge n. 14/1984, modifiche al Piano di Recupero e alla convenzione relativa.



Comune di Lecco

DIVISIONE TERRITORIO

LECCO, 11

luglio 1991

Ufficio Edilizia Privata

OGGETTO: ESPRESSIONE DI PARERE, SECONDO I DISPOSTI DELLA
LEGGE 8.6.1990 N. 142, ART. 53.

In relazione alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

PIANO DI RECUPERO ZONA 3.1 O DEL CALEOTTO-PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA
RICHIESTA DELLA SOCIETA' CALEOTTO ORA QUARTZ DELL'8.10.1990 RELATIVA AL-
LO SPOSTAMENTO IN SUPERFICIE DELL'AUTOSTAZIONE BUS

si esprime PARERE FAVOREVOLE, per quanto attiene alla regolarità
tecnica in quanto conforme ai disposti di cui all'art. 8 della
L.R. 14/84.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL CAPO SETTORE
Urbanistica - Ed. Privata

[Signature]

[Signature]

COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione N° 1073

in data 11-7-91 della C.M.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI LECCO

OGGETTO: **Parere ex art. 53 della legge n. 142 dell'8.6.90.**

Il sottoscritto _____ nella sua qualità di Segretario
Generale del Comune di Lecco.

Vista la proposta di deliberazione _____

avente ad oggetto: _____

PIANO DI RECUPERO ZONA 3.1. 0 DEL CALEOTTO - PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA
RICHIESTA DELLA SOCIETA' CALEOTTO ORA QUARTZ DELL'8.10.1990 RELATIVA ALLO
SPOSTAMENTO IN SUPERIFICE DELL'AUTOSTAZIONE BUS.

Esperita l'istruttoria di competenza:

Visto l'art. 53 della legge n. 142 dell'8.6.90;

ESPRIME

parere favorevole sotto il profilo della legittimità in ordine alla suindicata proposta di
deliberazione.

/VICE
IL SEGRETARIO GENERALE

11 Luglio 1991



IL PRESIDENTE

Boscagli

L'Assessore Anziano
Valsecchi

Il vice

Segretario Generale
Monaco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale per la durata di gg. 15
consecutivi dal 29.7 al 13.8.1991. Senza opposizioni o reclami

Il

Segretario Generale

SUPPL

Lecco, li 14-8-1991

Il presente provvedimento è divenuto
cresciuto in forza del d. l. n. 47 - 2° comma -
del 28.2.1998 (G. L. n. 118 del 3 giugno 1990).

Lecco, 9-8-1991



IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.
(Dr. Giovanni Monaco)

N.
N.

OGG

del .
la C
dich

BOS

VAL

ACQ

CA'

GIC

GIC

AZ

PR

MI

QUARTZ

s.r.l.

AUGURATO 3.1

COMUNE DI LECCO
ARRIVO DEL

Lecco, 8 Ottobre 1990 11. OTT. 1990

ASSEGN. DIV. *[Signature]*

Spett.le

COMUNE DI LECCO
P.zza Diaz n.1.

22053 - L E C C O

" alla c. a. del
SIGNOR SINDACO "

OGGETTO: Ex area Acciaieria e Ferriera del Caleotto - Lecco
- CENTRO DIREZIONALE E COMMERCIALE "MERIDIANA"
Autostazione e rimessa autobus.

A seguito dei colloqui intercorsi con Signor Sindaco, con la presente Vi comunichiamo che a breve completeremo le opere di scavo e, successivamente, daremo immediato corso ai lavori di costruzione.

La progettazione esecutiva, in fase di completamento, ha evidenziato che:

- la viabilità di ingresso su Via Balicco, a seguito raccordi ANAS, sarà difficoltosa e poco agevole per il Terminal Bus;
- le varie prescrizioni imposte dai Vigili del Fuoco, non ultima la lettera dell' 11 Agosto 1990, comporteranno un aggravio di spesa per l'attuazione delle strutture per l'autostazione interrata.

A seguito di quanto sopra, il valore di vendita dell'autostazione e rimessa interrata da parte della scrivente al Comune di Lecco diverrà fortemente onerosa.

Si propone pertanto, al fine di rendere più agevole la viabilità e meno oneroso l'acquisto da parte di Codesto rispettabile Comune, di spostare in superficie, in zona piazzale Caleotto su area di pertinenza della scrivente

COPIA
ING. IUSSTON


Società, la Stazione Terminal Bus, comunque sempre collegata al Centro Direzionale e Commerciale "MERIDIANA", al cratere, al sottopasso F.S. con i due collegamenti richiesti dalla Ferrovia ed alla P.zza Sassi.

Gradiremmo avere benestare da parte di Codesta Spettabile Amministrazione Comunale in merito all'eliminazione della Stazione Terminal Bus interrato, alla collocazione della stessa in corrispondenza del Piazzale Caleotto al fine di poter completare la progettazione esecutiva e rendere altresì più agevole la viabilità ANAS.

Successivamente, provvederemo a presentare progetto in variante.

In attesa di quanto sopra richiesto, porgiamo distinti saluti.

QUARTZ Srl
L'Amministratore Unico
(Avv. Luigi Andreotti)





Lecco, 2 novembre 1990

Segretario del Sindaco
GB/ly

Spettabile
QUARTZ s.r.l.
Palazzo dei Congressi
Strada 1 Milanofiori
20090 - ASSAGO

Con riferimento alla Vostra nota dell'8.10.1990 finalizzata a proporre una diversa ubicazione del Terminal Bus nell'ambito dell'intervento previsto dal P.R. n. 3.3. del Caleotto, si prende atto delle considerazioni in esso contenute e si comunica che per motivazioni legate alla competenza, nonché alle presenti disposizioni finanziarie per gli Enti Locali, nessun impegno può essere assunto da questa Amministrazione in ordine al diretto finanziamento dell'acquisto di tale opera, peraltro di tale importanza ed interesse da andare oltre i confini urbani.

Pertanto, per quanto di competenza, nulla osta a verificare altre soluzioni, che prevedano la realizzazione del Terminal in superficie, fermo restando che in tal caso dovranno essere esperite tutte le necessarie verifiche tecniche ed amministrative da convertirsi poi in provvedimenti da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale.

Rimane inteso, comunque, che le suddette proposte o suggerimenti verranno avanzati a cura della Vostra Società senza oneri né impegni per questa Amministrazione.

Distinti saluti.

Giulio Bostagli

PARERE DEL 07.12.2011

Vista la proposta di deliberazione trasmessa in data odierna, ad oggetto: "Determinazioni in ordine al sovrappasso tra Piazza Sassi e l'area ex Caleotto – eliminazione dell'opera dal Programma opere pubbliche e rivalutazione in sede urbanistica nell'elaborando PGT";



IL COLLEGIO

Esprime parere favorevole in ordine all'eventuale utilizzo del residuo mutuo (ora prestito obbligazionario) per finalità diverse per il quale è stato concesso, ma comunque per il finanziamento di investimenti per i quali è attivabile il ricorso a capitale di terzi ai sensi di legge.

Fa presente che non può, in quanto organo non competente al riguardo, entrare nel merito della decisione della realizzazione o meno dell'opera.

Lecco, 07.12.2011

Il Collegio dei Revisori

dott. Enrico Bodega

dott. Giuseppe Maffei

rag. Baldassare Sangiorgio



COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione C.C. n. 118 del 21/12/2011


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE



ORDINE DEL GIORNO PRELIMINARE
(proposta del Gruppo Consigliare Lega Nord, firma Siani)

ALLEGATO 5



Visto

- la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Determinazioni in ordine al sovrappasso tra Piazza Sassi e l'area Caleotto";

preso atto che

- i contenuti della proposta di deliberazione, a prescindere dall'aspetto meramente discrezionale relativo al merito della scelta, discendono dai contenuti della convenzione stipulata in data 22.06.1988, successivamente modificata;
- che gran parte del deliberato tende a spostare l'attenzione su contenuti di merito, peraltro di marginale competenza del Consiglio Comunale, tralasciando l'aspetto determinante, relativo agli obblighi assunti dal Comune di Lecco;


il sottoscritto consigliere comunale, a nome del Gruppo consigliere Lega Nord,





chiede

- che venga:
 1. richiesto un parere formale, *pro veritate*, agli uffici interni comunali o a soggetto qualificato esterno, in ordine all'interpretazione dei contenuti convenzionali surrichiamati, con riferimento specifico agli obblighi che ne derivano al Comune di Lecco, cui il Comune stesso dovrà necessariamente attenersi;
 2. che in attesa di tale parere, venga sospesa la presente deliberazione, in quanto esporrebbe il Consiglio Comunale a determinazioni eccessive, rispetto alle sue competenze, ovvero, in subordine, in contrasto con gli obblighi assunti dall'Ente.

Consigliere Giorgio Siani

21 DIC 2011



LECCO 21 dicembre 2011	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO GENERALE 
SERVIZIO AVVOCATURA ID. 6305835	Egr. SEGRETARIO GENERALE Sede
RIFERIMENTO:	  Allegato alla deliberazione C.C. n. 118 del 2/12/2011

COMUNE DI LECCO



OGGETTO: Art. 12 dell' atto a rogito notaio Fabroni 2.4.98 (modifica convenzione urbanistica del 1988) – parere.

Con riferimento alla richiesta di parere formulata in data odierna per le vie brevi (esclusa ovviamente ogni valutazione di merito), osservo quanto segue:

l'art.12 succitato prevede tra l'altro (con formulazione non esaustiva, e dunque oggettivamente suscettibile di dubbi interpretativi) l'obbligo del Comune di **“finanziare...la realizzazione dell'asse interscambio ferro-gomma in relazione alle connessioni tra i flussi gravanti su piazza Sassi e diretti ai parcheggi di uso pubblico ed al terminal autostazione previsti nel piano di recupero...”**.

In data **12.3.2008** la **Quartz srl** (a suo tempo subentrata nella convenzione di che trattasi) intimò al **Comune** la realizzazione, nel più breve tempo possibile, dell'opus de quo. Tale intimazione svolse anche (almeno nell'intenzione della scrivente) la funzione di interrompere la prescrizione. Com'è noto la validità massima di un piano di recupero non può eccedere i dieci anni (nel caso di specie **1988-1998**); tuttavia una recente sentenza del **TAR Lombardia (sezione II Milano sentenza n. 1760 del 5.7.2011)** ha statuito che l'individuazione del termine decennale è da ritenersi **“necessaria al solo scopo di non attribuire alle lottizzazioni convenzionate l'effetto di condizionare a tempo indeterminato la pianificazione urbanistica futura”**; quanto invece alla differente questione della individuazione della decorrenza iniziale del termine di prescrizione degli obblighi convenzionali, la citata sentenza (avendo messo preliminarmente in rilievo la mancanza di un orientamento giurisprudenziale univoco) ha ritenuto che il dies a quo di che trattasi decorra **“dalla scadenza del termine decennale di validità della convenzione”**. Sulla base di tale non univoco orientamento giurisprudenziale potrebbe dunque ritenersi non intervenuta la prescrizione, stante anche l'intimazione **12.3.08** dianzi citata.

Peraltro, sotto ulteriore profilo, non si può non osservare che la modifica della convenzione urbanistica avvenne nel **1998**, essendo vigente illo tempore il disposto della **legge n. 142/90**; la validità del relativo obbligo contrattuale e' perlomeno dubbia, non constando (almeno secondo quanto comunicatomi) la contestuale assunzione di impegno di spesa.

Secondo **l'art. 56** di tale **legge** l'assunzione di obblighi contrattuali doveva essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa., essendosi individuata dal **Consiglio di Stato (sentenza n. 4768 del 12.9.2001)** la ratio di tale norma nella **“corretta assunzione di impegni di spesa nell'ambito del controllo e della gestione delle risorse finanziarie”**; inoltre il precedente **art. 55 (comma 5) legge 142/90** prevedeva che i provvedimenti che comportassero impegno di spesa divenissero



esecutivi solo con l'apposizione del visto di regolarità contabile (cfr. a riguardo anche l'art. 35 D.Lgs n. 77/95 illo tempore vigente).

Distinti saluti.

Avv. Mario Pedrazzini



Egr. Segretario Generale -sede

p.c.

Egr. Sig. Sindaco -sede

COMUNE DI LECCO
 PROT. N. 58080
 21 DIC. 2011
 CAT. 2 CL. 3 FASC.

COMUNE DI LECCO
 ARRIVO DEL
 21 DIC. 2011
 ASSEGN. SGE

COMUNE DI LECCO
 Allegata alla deliberazione C.C. n. 118 del 21/12/2011
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 IL SEGRETARIO GENERALE

EMENDAMENTO PRESENTATO DAL SINDACO, DOTT. VIRGINIO BRIVIO, CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "DETERMINAZIONI IN ORDINE AL SOVRAPPASSO TRA PIAZZA SASSI E L'AREA EX CALEKOTTO - RIVALUTAZIONE IN SEDE URBANISTICA NELL'ELABORANDO PGT"

Inserire nelle premesse della proposta di deliberazione prima dell'inciso "Ritenuta la propria competenza" Il seguente periodo:

"Preso comunque visione, *in limine*, delle note in data 13.12.2011 (allegato n. 5) e in data 19.12.2011 (allegato n. 6) della società Quartz srl e presa altresì visione del contenuto della nota 19.12.2011 (allegato 6) secondo la quale, tra l'altro, "la mancata impugnazione da parte della Soc. Quartz s.r.l. della presente deliberazione non sarà da intendere quale acquiescenza e rinuncia da parte della stessa a far valere i propri diritti nascenti dalla convenzione urbanistica già oggetto di atti interruttivi della prescrizione, che non verranno proseguiti fino all'approvazione del PGT per consentire la valutazione delle proposte urbanistiche in esso contenute, ivi compresa la realizzazione della 4^a Torre...".

e conseguentemente inserire tra gli allegati le due note sopra identificate.

SULL'EMENDAMENTO SONO STATI ACQUISITI I SEGUENTI N. 3 PARERI EX ART 49 DEL DLG 26/1/2002:

IL SINDACO
 Dott. Virginio Brivio

Virginio Brivio

SI ESTIMA PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA

Ken R

SI ESTIMA PER QUANTO DI COMPETENZA PARERE FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DI SETTORE
 (Arch. Antonello Longoni)

EMENDAMENTO NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO FINANZIARIO
 PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

Luigi Brivio



COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione C.C. n. 118 del 21/12/11

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE



Da: "Per conto di: quartz@bepec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A: comune.lecco@pec.regione.lombardia.it
CC:
Oggetto: POSTA CERTIFICATA:
Data: Mon Dec 19 08:49:11 CET 2011

COMUNE DI LECCO ARRIVO DEL
19 DIC. 2011
ASSEGN. <i>S. M. M.</i>

non pres. sp. b.

Ill.mo Signor Sindaco

del Comune di

LECCO
certificata

raccomandata inviata via posta

Montebelluna, 13.12.11

COMUNE DI LECCO
PROT. N. 57526
19 DIC. 2011
CAT. 6 CL. 3 FASC.

Oggetto: Centro Meridiana.

Facciamo seguito agli incontri con Lei avuti in merito alla definizione delle previsioni della Convenzione Urbanistica delle aree ex Caleotto (passerella ferroviaria e realizzazione Quarta Torre) per rilevare da notizie apparse sulla stampa locale che l'Amministrazione Comunale intenderebbe determinarsi a stralciare la ridetta opera dal Piano Triennale delle OO.PP. così modificando in via unilaterale una clausola convenzionale.

Dal momento che un siffatto stralcio unilaterale ed alcune delle motivazioni ivi contenute non potrebbero che determinare un'azione a necessitata tutela dei nostri diritti derivanti dalla Convenzione bilateralmente stipulata e confermati sia dalle successive delibere comunali di conferimento delle relative progettazioni esecutive che dall'intervenuta assunzione dei mezzi finanziari finalizzati allo scopo (azione di tutela che finora abbiamo evitato di attivare in sede giudiziaria nell'auspicio di un componimento, essendoci limitati agli atti interruttivi di eventuali prescrizioni) siamo a richiederLe un urgente incontro ufficiale per venerdì 16.12.11, prima della seduta del Consiglio Comunale del 19 dicembre per confrontare le rispettive posizioni di carattere generale e per verificare se sussistono le condizioni per procedere con un percorso condiviso e costruttivo per ciò che riguarda gli interventi pubblici e le realizzazioni imprenditoriali private.

Con i più distinti saluti.

Icaro Olivieri



COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione: CC. n. 18 del 21/12/2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL CAPODIRETTORE GENERALE



Da: "Per conto di: quartz@bepec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
 A: comune.lecco@pec.regione.lombardia.it
 CC:
 Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: QUARTZ/COMUNE DI LECCO**
 Data: Mon Dec 19 18:40:41 CET 2011

COMUNE DI LECCO ARRIVO DEL
20 DIC. 2011
ASSEGN. <i>Sind</i>

Ill.mo Signor Sindaco

del Comune di

LECCO

raccomandata inoltrata via posta certificata

Montebelluna, 19.12.2011

COMUNE DI LECCO PROV. N. 57845
20 DIC. 2011 ✓
CAT. 6 CL. 1 FASC.

Oggetto: CENTRO MERIDIANA

Facciamo seguito alla avvenuta trasmissione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale contenente:

- * al PUNTO N.2: storno dei finanziamenti per la realizzazione del sovrappasso tra Piazza Sassi e l'area ex Caleotto;
- * al PUNTO N.3: conferimento al Dirigente del mandato per l'adozione dei conseguenti atti di eliminazione degli impegni di spesa;
- * al PUNTO N.4: riserva della facoltà di sviluppare in sede di elaborando PGT una rivalutazione urbanistica delle esigenze di collegamento tra le due parti della Città;

per comunicarLe che l'adozione di un provvedimento avente solo tali caratteristiche e formulato sulla base di premesse di fatto e di diritto che riteniamo infondate e non conformi alle risultanze di documenti ufficiali (ed oltretutto munito della formula di immediata eseguibilità) non potrà che comportare nostro malgrado l'inderogabile necessità di impugnare l'anzidetta deliberazione ed ivi di contestualizzare la richiesta dei danni patrimoniali consequenziali alla mancata realizzazione del sovrappasso ferroviario.

Infatti, qualora la nostra Società non procedesse a quanto sopra entro i perentori termini di legge, si esporrebbe all'eccezione di acquiescenza/rinuncia dei propri precedenti atti interruttivi dei termini di prescrizione.

Peraltro le premesse della delibera contengono affermazioni a nostro avviso non condivisibili, quali (a titolo solo indicativo e non certo esaustivo) :

- "...necessità di adeguamento delle opere previste a carico dell'operatore del P.d.R. e la minor entrata per il Comune...";
- "...c'è da dubitare della validità dell'obbligo comunale di realizzare il sovrappasso, e prima il sottopasso, perché le funzioni di collegamento sono da un anno assolte anche con il sottopasso pedonale tra Piazza Lega Lombarda e Via Balicco ...";
- "...venuta meno la pubblica utilità insita nella approvazione del Piano di Recupero l'interesse a realizzare l'infrastruttura può certo dirsi certo e cogente";
- "...l'art.12 della convenzione non era univoco facendosi riferimento al collegamento con il terminale autostazione poi collocato diversamente";
- "...facendosi riferimento al solo obbligo di reperimento dei mezzi finanziari per la realizzazione e non per la realizzazione diretta a carico del Comune...".

Infatti:

- * il Collaudo delle opere realizzate e delle aree cedute concludeva nel senso dell'avvenuta realizzazione di opere di entità anche maggiore degli oneri concessori e della cessione di aree pubbliche e/o di uso pubblico anche maggiori di quanto previsto nella convenzione urbanistica;
- * l'obbligo di realizzare il collegamento a mezzo proprio di un sottopasso (poi sovrappasso) venne espressamente previsto dall'art.12 della convenzione e con testata nell'area Meridiana e non certo in Via Balicco;
- * una previsione contrattuale non può essere sostituita da un'altra senza il consenso espresso di entrambe le parti, per cui l'interesse alla realizzazione resta cogente indipendentemente da successivi eventuali ripensamenti in quanto contrattualizzata in una convenzione bilaterale;
- * la scrivente è disponibile ad accettare di realizzare direttamente l'opera, in luogo del Comune se incaricata dal Comune stesso una volta reperiti i mezzi finanziari da parte del Comune, qualora la opinione del Comune fosse quella di limitare il proprio obbligo al reperimento del finanziamento;
- * la diversa collocazione del terminal bus non era stata la conseguenza di una unilaterale prospettazione del privato, tant'è che avvenne sulla base di progetti approvati dal Comune ben prima che lo stesso iniziasse a reperire i mezzi finanziari, a pagare i relativi interessi e a conferire gli incarichi di progettazione del sovrappasso.

,,*

Peraltro la scrivente ha preso atto che l'Amministrazione Comunale in sede di elaborando PGT si è riservata una rivalutazione delle esigenze di collegamento, che se venissero incontro alle esigenze della scrivente consentirebbero di assolvere le problematiche relative.

,,*

Ne consegue che la scrivente potrà astenersi dall'impugnare la predetta deliberazione, pur chiaramente espressiva della volontà di sospendere l'iter di appalto dei lavori dell'opera, solo in presenza di una formale

integrazione del testo deliberativo, nel senso di prevedere nelle premesse o nel dispositivo che "... la mancata impugnazione da parte della Soc. Quartz s.r.l. della presente deliberazione non sarà da intendere quale acquiescenza e rinuncia da parte della stessa a far valere i propri diritti nascenti dalla convenzione urbanistica già oggetto di atti interruttivi della prescrizione, che non verranno proseguiti fino all'approvazione del PGT per consentire la valutazione delle proposte urbanistiche in esso contenute, ivi compresa la realizzazione della 4^a Torre...".

Tanto Le dovevamo per correttezza dei rapporti ed anche ai sensi dell'art.7 e ss. L.241/90.

Con i più distinti saluti.


QUARTZ SRL

Icaro Olivieri

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alfredo Marelli



IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 4 GEN. 2012 e vi rimarrà
affissa per 15 giorni consecutivi fino al 19 GEN. 2012 ai sensi dell'art. 124, 1°
comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 4 GEN. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE

Paolo Codarri



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri